

# TI\_GERICHTE 12.2021.40 vom 21. Januar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-01-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2021.40\\_d20220121](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.40_d20220121)

FR: TI\_GERICHTE 12.2021.40 du 21 janvier 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2021.40 del 21 gennaio 2022

## Regeste

Contratto d'architetto - responsabilità - soddisfazione di un debitore solidale

## Erwägungen

### E. 1

Nel febbraio 2000 (doc. A) AO 1 ha ottenuto la licenza edilizia per la costruzione di un capannone sulla part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, destinato in particolare allo stoccaggio in celle frigorifere di merci congelate. Nell'edificazione, avvenuta tra il 2000 e il 2001, sono intervenute diverse persone fisiche e giuridiche: AP 1 ha agito in qualità di progettista e di coordinatore interdisciplinare (doc. B); PI 1 si è occupata dello studio e della progettazione degli impianti termotecnici e climatici (doc. C); l'ing. G \_\_\_\_\_ e/o S \_\_\_\_\_ hanno curato la progettazione e la direzione lavori per la sicurezza e per la statica (doc. AP e AV); A \_\_\_\_\_ è intervenuta nella fase esecutiva in qualità di impresa generale e di direttore lavori (doc. D), facendo capo tra gli altri a O \_\_\_\_\_ per la fornitura e per il montaggio della copertura in acciaio del capannone (doc. E); F \_\_\_\_\_ è stata incaricata della fornitura e della posa delle celle frigorifere. La presente vertenza trae origine dai problemi riscontrati verso la fine dei lavori di edificazione, nell'autunno 2001, nel sottotetto del capannone, e meglio dal fatto che all'interno dell'immobile venivano raggiunte temperature particolarmente elevate e si erano presentati importanti fenomeni di condensa. Per risolvere il problema, l'ing. \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_, interpellato da PI 1, nell'estate 2004 ha proposto due varianti (doc. V): la variante A, atta solo a migliorare la situazione, consisteva nel creare delle aperture sulla facciata e nel sopraelevare il colmo; la variante B, l'unica atta a risolvere definitivamente il problema, comportava la sostituzione dei vecchi pannelli di copertura con dei nuovi pannelli isolati. Le parti hanno inizialmente optato per la variante A (doc. L), che tuttavia, come previsto, non ha permesso di eliminare gli inconvenienti.

### E. 2

Con petizione 26 febbraio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AP 1, PI 1 - che nelle more della causa ha poi mutato la sua ragione sociale in PI 1 - e O \_\_\_\_\_, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale da fr. 455'310.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 a fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la rifusione delle spese da lei asseritamente anticipate per le aperture sulla facciata e per la sopraelevazione del colmo (ossia quelle della variante A, fr. 67'507.-), i costi prospettati per la fornitura e rimozione dei vecchi pannelli di copertura nonché per la fornitura e posa dei nuovi pannelli isolati (ossia quelli della variante B, fr. 193'376.-), le spese prospettate per l'eliminazione della ruggine causata dalla condensa (fr.

45'000.-), il rincaro intervenuto negli ultimi 15 anni (fr. 30'000.-) e il costo della direzione lavori (fr. 30'000.-), aggiungendo poi a tali somme l'IVA al 7.7% (fr. 28'173.-) e le spese per le prestazioni dell'ing. \_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ (fr. 9'535.-). Diversamente dalla convenuta O \_\_\_\_\_, che, avendo raggiunto un accordo transattivo con l'attrice, è stata immediatamente dimessa dalla lite, i convenuti AP 1 e PI 1 si sono opposti alla petizione e hanno entrambi denunciato la lite alla stessa O \_\_\_\_\_, ad A \_\_\_\_\_, a F \_\_\_\_\_ come pure, il primo, a S \_\_\_\_\_, rispettivamente, la seconda, a \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, ritenuto che solo questi ultimi due sono poi effettivamente intervenuti nella causa.

### **E. 3**

Con sentenza 8 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione nella misura in cui era stata promossa nei confronti della convenuta PI 1 e l'ha parzialmente accolta nella misura in cui era stata promossa nei confronti del convenuto AP 1 condannando quest'ultimo al pagamento di fr. 51'535.85 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 14'000.- e le spese di fr. 34'500.- (comprese quelle peritali) per 7/8 a carico dell'attrice e per 1/8 a carico del convenuto AP 1, ritenuto che l'attrice è altresì stata obbligata a rifondere, a titolo di ripetibili, fr. 33'000.- alla convenuta PI 1 e fr. 24'750.- al convenuto AP 1. Il giudice di prime cure ha in sostanza ammesso le pretese attoree limitatamente al costo per l'eliminazione della ruggine causata dalla condensa (fr. 45'000.-) e a parte delle spese per le prestazioni dell'ing. \_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ (fr. 6'535.85).

### **E. 4**

La decisione pretorile è stata oggetto di due impugnative. Con appello

### **E. 9**

marzo 2021 deAP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, invariato il dispositivo n. 2, è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.